

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni

Modifica del 20 febbraio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, allegato ai decreti del Consiglio federale del 11 novembre 2004, del 27 gennaio 2005, del 4 maggio 2006, del 10 maggio 2007, del 30 giugno 2008, del 9 marzo 2009, del 20 maggio 2011, del 29 marzo 2012 e del 23 aprile 2013¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Allegato 8

Adeguamenti salariali (art. 38 CCL)

Salari minimi (art. 35 CCL)

Durata annuale lorda del lavoro (art. 23.2 CCL)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni.

¹ FF 2004 6027, 2005 913, 2006 3867, 2007 3141, 2008 5155, 2009 2345, 2011 4161, 2012 4119, 2013 2627

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2014 e ha effetto sino al 30 giugno 2015.

20 febbraio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova